

REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2002

che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/81/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1490/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, a meno che non sia stata presa una decisione di non iscrivere una sostanza nell'allegato I.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ⁽⁶⁾, il regolamento (CE) n. 451/2000 e il regolamento (CE) n. 1490/2002 stabiliscono disposizioni d'attuazione della prima, della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Tale programma è attualmente in corso, ma non è ancora stato possibile giungere ad una decisione in merito ad alcune sostanze attive. Anche la procedura di notifica per le sostanze attive contemplate dal regolamento (CE) n. 1112/2002 ⁽⁷⁾ non è ancora stata portata a termine e pertanto il periodo di tempo dovrà essere prolungato per talune delle sostanze attive suddette.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 276 del 12.10.2002, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3) Il 26 luglio 2001 la Commissione ha presentato la sua relazione sulla situazione del programma ⁽⁸⁾. Essa ha concluso che i progressi non sono stati così significativi come inizialmente previsto e pertanto il termine deve essere prorogato per le sostanze ancora in esame o per le quali l'industria ha notificato l'impegno di predisporre successivamente i necessari fascicoli entro le scadenze.

(4) Per le sostanze attive che rientrano nella prima fase, la Commissione si adopererà affinché prima del luglio 2003 vengano prese il maggior numero possibile di decisioni, pur riconoscendo che per alcune sostanze attive non si potrà prendere una decisione prima del 2005. È infatti necessario un periodo di tempo supplementare per valutare i dati complementari richiesti dalla Commissione prima di poter decidere se tali sostanze attive sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 91/414/CEE. La Commissione provvederà affinché il prolungamento del periodo suddetto sia il più breve possibile.

(5) Le sostanze attive per le quali non è stato notificato alcun impegno non devono essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono.

(6) Per le utilizzazioni per le quali sono state fornite prove tecniche aggiuntive a dimostrazione dell'assoluta necessità dell'impiego della sostanza attiva e dell'assenza di una valida soluzione alternativa, devono essere previste misure temporanee per poter approntare altre soluzioni. Per alcuni impieghi tali informazioni sono state presentate e valutate dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri. Occorre prevedere deroghe solo per i casi che risultano giustificati e che non presentano motivi di preoccupazione; esse vanno comunque limitate al controllo degli organismi nocivi per i quali non esiste altra valida alternativa.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽⁸⁾ COM(2001) 444 def.